



ACQUISTO DI PRODOTTO CONTRAFFATTO

Chi compra un oggetto contraffatto (es. capo di abbigliamento, borsa, orologio, ecc) commette un illecito? E se sì, commette un reato?

La normativa vigente prevede all'art. 1/7 del D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, che "E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma."

Quindi l'acquirente, in costanza delle condizioni espresse dalla norma, commette un illecito amministrativo, la normativa non lo considera "vittima" per l'acquisto di un capo non originale, anzi è una "vittima consenziente", che va punito perché con il suo comportamento indirettamente alimenta un commercio illegale.

L'importo della sanzione è stato mitigato, difatti la versione originaria prevedeva una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 fino a € 10.000, la modificazione è intervenuta ex art. 17/2 L. 99/09.

L'art. 1/7 del D.L. 35/05 prevede come sanzione accessoria la confisca amministrativa del prodotto contraffatto, quindi è necessario procedere al sequestro amministrativo dello stesso ex art. 13 L. 689/81.

Autorità competente a ricevere il rapporto ex. art. 17 L. 689/81 e ad emettere il provvedimento finale (ordinanza ingiunzione/confisca o ordinanza di archiviazione/restituzione) è il Prefetto.

Per i proventi l'art. 1/8 D.L. 35/05 prevede che "Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all' entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".

Ma l'acquirente commette con il suo comportamento contemporaneamente il reato ex. art. 712 c.p. "Acquisto di cose di sospetta provenienza" (incauto acquisto) e/o il reato ex art. 648 c.p. "Ricettazione"?.

Sulla questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 08/06/12 n° 22225 hanno deciso che, a seguito della soppressione nell'art. 1/7 del D.L. 35/05 dell'inciso iniziale "Salvo che il fatto costituisca reato" operato dall'art. 17/2 lett. a) n° 1, della L. 99/09, non può configurarsi una responsabilità a titolo di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.) o di ricettazione (art. 648 c.p.) per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma solo l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1/7 del D.L. 35/05, che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.

Si registra sull'argomento, con funzione confermativa e ulteriormente chiarificatrice riguardo all'ambito di applicazione passiva dell'art. 1/7 del D.L. 35/05, la sentenza della Corte di Cassazione del 30/03/16 n° 12870, nella quale si stabilisce che risponde del delitto di ricettazione il soggetto che acquisti un prodotto contraffatto e contribuisca alla sua distribuzione e diffusione non limitandosi a destinarlo a sé stesso, ma lo destina ad altri soggetti. La Suprema corte chiarisce altresì la nozione di acquirente finale di merce contraffatta, la esclusione della punibilità penale del comportamento può affermarsi solo nel caso in cui il soggetto acquista il bene contraffatto per uso strettamente personale, restando estraneo sia al processo produttivo, sia al processo diffusivo dello stesso.



Giovanni Paris